

REGOLAMENTO TASSA RIFIUTI

INDICE

LA TARIFFA RIFIUTI (TARI)

Articolo 1 - PRESUPPOSTO DELLA TASSA

Articolo 2 - ESCLUSIONE DELLA TASSA

Articolo 3 - BASE IMPONIBILE

Articolo 4 - COMMISURAZIONE DELLA TARIFFA

Articolo 5 - PIANO FINANZIARIO E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFA

Articolo 6 - PRINCIPI DI DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

Articolo 7 - CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI E DELLE AREE SCOPERTE

Articolo 8 - DISCIPLINA DELLE RIDUZIONI TARIFFARIE

Articolo 9 - RIDUZIONI

Articolo 10 - RIDUZIONE PER LA PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI

Articolo 11 - RIDUZIONE PER RIFIUTI ASSIMILATI AVVIATI AL RICICLO

Articolo 12 - DECORRENZA E CESSAZIONE DELLA TASSA

Articolo 13 - VERSAMENTO

Articolo 14 - DICHIARAZIONE

Articolo 15 - ATTIVITA' DI CONTROLLO E ACCERTAMENTO

Articolo 16 - SANZIONI ED INTERESSI

Articolo 17 - TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

Articolo 18 - DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA

Articolo 1
PRESUPPOSTO DELLA TASSA

1. Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Sono escluse dalla tassazione, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
3. Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui al comma 1 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
4. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, nonché alla presentazione della relativa dichiarazione, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Articolo 2
ESCLUSIONE DELLA TASSA

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non sono suscettibili di produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati. A tal fine il contribuente dichiara nella denuncia originaria o di variazione gli specifici elementi di esclusione, riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione. Sono da ritenersi in condizioni di non imponibilità ai fini del tributo:
 - a) Le centrali termiche e i locali riservati ad impianti tecnologici, come cabine elettriche, vani ascensori, nonché le celle frigorifere, i locali di essiccazione e stagionatura, i silos e simili ove non si ha, di regola, presenza umana;
 - b) I sottotetti qualora non utilizzati. Il sottotetto è da considerare utilizzabile quando l'altezza interna misurata dal pavimento alla cima di colmo o comunque sul punto più alto dell'introdosso del solaio, è superiore a ml. 1.80 e quando sia collegato strutturalmente ai locali tassabili;
 - c) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, al solo svolgimento dell'attività sportiva, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
 - d) le unità immobiliari inagibili e inutilizzabili per oggettive condizioni, imprescindibili dalla volontà del detentore;
 - e) Ogni altro locale o area scoperta che natura e destinazione non è suscettibile di produrre rifiuti urbani o assimilati.
2. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene, inoltre conto di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente e nei modi indicati nel successivo art. 11.

Articolo 3
BASE IMPONIBILE

1. Fino al 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale sarà data concreta attuazione alle disposizioni di cui al comma 647 art. 1 della Legge 147/2013, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Solo ai fini accertativi, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile.

Articolo 4
COMMISURAZIONE DELLA TARIFFA

1. Il tributo e' corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

Articolo 5
PIANO FINANZIARIO E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFA

1. Annualmente il Consiglio Comunale approva le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso e precedentemente approvato in base alle norme vigenti-

Articolo 6
PRINCIPI DI DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

1. La tariffa e' commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati dal D.P.R. 158/99.
2. La tariffa e' composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

Articolo 7
CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI E DELLE AREE SCOPERTE

1. Agli effetti dell'applicazione del tributo, i locali e le aree scoperte sono classificati in utenze domestiche e non domestiche, come di seguito meglio specificato:

Utenze domestiche

Cat.	Descrizione
1	Utenze domestiche composte da una sola persona
2	Utenze domestiche composte da due persone
3	Utenze domestiche composte da tre persone
4	Utenze domestiche composte da quattro persone
5	Utenze domestiche composte da cinque persone
6	Utenze domestiche composte da sei o più persone

Utenze non domestiche

Cat	Descrizione
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	cinematografi e teatri
3	autorimesse, magazzini senza vendita diretta
4	campeggi, distributori carburante, impianti sportivi
5	stabilimenti balneari
6	esposizioni ed autosaloni
7	alberghi con ristorante
8	alberghi senza ristorante
9	case di cura e riposo
10	ospedali
11	uffici, agenzie
12	banche ed istituti di credito, studi professionali
13	negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie e beni durevoli
14	edicola, farmacia, tabaccherie
15	negozi particolari: filatelia tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	banchi di mercato beni durevoli

17	attività artigianali:parrucchieri,barbieri ed estetica
18	attività artigianali:falegnami,idraulici fabbri ed elettricisti
19	carrozzeria, autofficine elettrauto
20	attività industriali con capannone di produzione
21	attività artigianali di produzione beni specifici
22	ristoranti,trattorie,osterie, pizzerie e pub
23	mense, birrerie, amburgherie
24	bar, caffè, pasticceria
25	Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari
26	plurilicenze alimentari e/o miste
27	ortofrutta,pescheria,fiori e piante, pizza a taglio
28	ipermercati di generi misti
29	banchi mercato generi alimentari
30	discoteche, night club e sale gioco e sale slot

2. I locali e le aree pertinenziali o complementari delle utenze domestiche vengono incluse nella determinazione della parte fissa della tariffa rapportata ai metri quadrati.
3. Ai fini dell'individuazione della categoria si ha riguardo al principale uso a cui sono adibite le aree e i locali, considerando irrilevanti le eventuali ripartizioni interne del singolo complesso.
4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economico-professionale, il tributo è dovuto distintamente sia per l'utenza domestica che per l'attività svolta in base alla tariffa prevista per la specifica attività, ognuna commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.
5. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dall'art. 14 del presente regolamento, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate dall'Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa. Per le utenze domestiche non occupate da nuclei familiari anagraficamente residenti, la categoria di appartenenza viene determinata in relazioni alla loro potenzialità a produrre rifiuti ed indicata nell'atto di approvazione delle tariffe annuali.
6. Al fine di snellire e semplificare il procedimento di denuncia, in sede di richiesta di residenza l'utente contestualmente sottoscrive la propria denuncia ai sensi dei commi precedenti.

7. Vengono comunque classificate come utenze domestiche le sottoelencate attività riconducibili a strutture ricettive extralberghiere, come da normativa regionale di riferimento, e con le seguenti modalità:
 - a. Affittacamere o Guest House – utenza domestica con 6 componenti
 - b. Case e Appartamenti per Vacanze – immobile a disposizione
 - c. Case per Ferie – immobile a disposizione
8. Vengono classificate come utenze non domestiche le sottoelencate attività riconducibili a strutture ricettive extralberghiere, come da normativa regionale di riferimento, e con le seguenti modalità:
 - a. Ostelli per la Gioventù – cat. 8 alberghi senza ristorazione
 - b. Hostel o Ostelli - cat. 8 alberghi senza ristorazione
 - c. Bed and Breakfast - cat. 8 alberghi senza ristorazione
 - d. Country House o Residenze di Campagna - cat. 8 alberghi senza ristorazione

Articolo 8

DISCIPLINA DELLE RIDUZIONI TARIFFARIE

1. Il Comune ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali, assicurando l'agevolazione per le utenze domestiche.

Articolo 9

RIDUZIONI

1. Il regolamento comunale riconosce l'applicazione delle seguenti riduzioni:
 - a) Utenze domestiche:
 - Per le abitazioni principali occupate da pensionati di età non inferiore a 60 anni, con nucleo familiare composto da una sola persona con reddito di pensione complessivo lordo non superiore alla pensione minima Inps, proprietario del solo immobile adibito a propria abitazione e sue dirette pertinenze, è prevista una riduzione del 70%;
 - Per le abitazioni principali occupate da almeno un pensionato di età non inferiore ai 60 anni, con nucleo familiare composto di due persone con reddito complessivo lordo non superiore al doppio della pensione minima Inps, proprietari del solo immobile adibito a propria abitazione e sue dirette pertinenze, è prevista una riduzione del 50%;
 - Per le abitazioni principali occupate da pensionati di età non inferiore ai 60 anni, con nucleo familiare composto da una sola persona con reddito di pensione complessivo lordo non superiore al doppio della pensione minima Inps, proprietario del solo immobile adibito a propria abitazione e sue dirette pertinenze è prevista una riduzione del 30%.
 - Per abitazione con presenza nel nucleo familiare residente, di un disabile con invalidità non inferiore al 75% risultante da certificazione rilasciata dalle competenti strutture pubbliche a condizione che il reddito complessivo annuo del nucleo familiare sia non superiore ai seguenti limiti suddivisi per numero componenti nucleo familiare:

Numero componenti	Reddito
1	€. 9.000,00
2	€. 12.000,00
3	€. 15.000,00
4	€. 18.000,00
Oltre i 4	€. 21.000,00

ed i cui componenti del nucleo familiare non siano proprietari di altro immobile oltre quello adibito a propria abitazione e sue dirette pertinenze, è prevista la riduzione di 1/3 della tariffa.

- Per i fabbricati inutilizzati, privi di qualsiasi mobile o suppellettile e di allaccio alle utenze elettriche ed idriche viene applicata la riduzione totale della parte variabile ed una riduzione del 20% della parte fissa

b) Utenze non domestiche:

- Per le aree scoperte operative ed adiacenti a locali tassati per attività rientranti nelle categorie 22, 23 e 24, come meglio specificate nell'art. 13 del presente regolamento, a esclusivo utilizzo estivo, è prevista una riduzione del 15% sulle tariffe totali;
 - Per gli stabilimenti balneari è prevista una riduzione del 50% sulla tariffa totale, fermo restando la raccolta differenziata dei rifiuti, da effettuarsi in base alle modalità prescritte dall'Ufficio Ambiente;
 - Per le aree scoperte che non costituiscono pertinenza od accessorio di locali diversi dalle abitazioni, ed i locali diversi dalle abitazioni, adibiti ad uso stagionale per un periodo inferiore a sei mesi l'anno o ad uso non continuativo ma ricorrente, la tariffa unitaria è ridotta del 30%. La predetta riduzione compete soltanto quando l'uso stagionale o non continuativo ma ricorrente risulti dalla licenza o dall'autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività.
 - Per le utenze classificate nella categoria 1 e riconducibili ad attività di scuola paritaria di qualunque ordine e grado la tariffa totale è ridotta del 70%;
 - Per gli impianti sportivi (cat. 4) le aree destinate all'accoglienza del pubblico che assiste agli incontri sportivi la tariffa, solo per tali aree è ridotta dell'80%.
2. Il tributo e' dovuto nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
 3. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati.

4. La domanda di riduzione deve essere presentata dal contribuente, a pena di esclusione, entro la data del 30 novembre ed ha effetto per l'anno successivo a quello di presentazione. Nel caso di nuova utenza la richiesta di riduzione avviene contestualmente alla presentazione della dichiarazione di iscrizione e riconosciuta con effetto immediato.
5. La richiesta di riduzione è da ritenersi valida fino ad intervenute variazioni della situazione dichiarata.
6. Le riduzioni non possono essere cumulate tra loro.

Articolo 10

RIDUZIONE PER LA PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI

1. Nell'obiettivo difficoltà di poter delimitare le superfici di produzione dei rifiuti speciali non assimilati, rispetto agli urbani, vengono individuate le seguenti percentuali di riduzione da applicare all'intera superficie su cui l'attività viene svolta:

Cat.	Descrizione	Perc. riduzione
20	Attività industriali con capannone di produzione	36%
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	36%
19	Carrozzerie	30%
19	Autofficine in genere ed elettrauto	25%
4	Distributori di carburante	25%
18	Attività artigianali tipo bottega	20%
12	Studio medico, odontotecnici, dentisti, veterinari	20%
25	Supermercati	10%
28	Ipermercati generi misti	20%

2. Per le utenze non comprese nell'elenco di cui al comma 1, che hanno diritto all'agevolazione per la produzione di rifiuti speciali non assimilati, si applica il criterio dell'analogia per attività di produzione svolta. Se il caso specifico non è riconducibile a nessuna delle categorie previste, per le utenze con diritto alla riduzione per smaltimento autonomo dei rifiuti non assimilati per quantità o qualità, l'Ufficio può applicare una riduzione da rapportare all'incidenza dei rifiuti speciali prodotti rispetto a quelli assimilati, in una percentuale compresa tra il 10% ed il 30% della tariffa totale.
3. La domanda di riduzione deve essere presentata dal contribuente, a pena di esclusione, entro la data del 30 novembre ed ha effetto per l'anno successivo a quello di presentazione. Nel caso di nuova utenza la richiesta di riduzione avviene contestualmente alla presentazione della dichiarazione di iscrizione e riconosciuta con effetto immediato.
4. Entro 60 giorni dalla chiusura dell'anno solare, il contribuente deve presentare al comune la prova dell'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente attraverso la consegna dei relativi formulari d'identificazione dei rifiuti. I formulari a consuntivo debbono essere

consegnati alla U.O. Ambiente per la verifica della dimostrazione dell'avvenuto smaltimento dei rifiuti speciali.

5. La richiesta di riduzione è da ritenersi valida fino ad intervenute variazioni della situazione dichiarata. Resta a carico del contribuente l'obbligo annuale di consegna della documentazione dalla quale sia desumibile la prova dell'avvenuto smaltimento dei rifiuti speciali, da presentare all'Ufficio Tributi dell'Ente entro il 31 Gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, pena la decadenza dal beneficio.

Articolo 11

RIDUZIONE PER RIFIUTI ASSIMILATI AVVIATI AL RECUPERO

1. Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, viene riconosciuta una riduzione della quota variabile del tributo proporzionale alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati.
2. La domanda di riduzione deve essere presentata dal contribuente a consuntivo, pena l'esclusione della medesima, entro la data del 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui è stato avviato il procedimento di riciclo dei rifiuti ed ha effetto per l'anno di competenza attraverso il riconoscimento dell'importo non dovuto sul prelievo dell'anno successivo.
3. Unitamente alla domanda di riduzione il contribuente deve presentare la certificazione che comprovi l'avvenuto avvio al riciclo dei rifiuti prodotti, con particolare riferimento alla tipologia ed alla quantità avviata espressa in kg.
4. La documentazione presentata viene trasmessa alla U.O. Ambiente che esprime parere in merito alla procedura avviata ed alla quantità di rifiuti riciclati per tipologia.
5. La riduzione viene riconosciuta come percentuale di abbattimento della parte variabile determinata come proporzione tra i rifiuti potenzialmente producibile dall'utenza espressa dal coefficiente di produttività Kd indicati dal DPR 158/99, preso in considerazione per il calcolo della tariffe, e la quantità effettiva di rifiuti avviati al riciclo.
6. La richiesta di riduzione ha effetto solo per l'anno solare di riferimento.

Articolo 12

DECORRENZA E CESSAZIONE DELLA TASSA

1. Il tributo è dovuto per anni solari proporzionalmente ai giorni nei quali si è protratto l'utilizzo dell'immobile

Articolo 13

VERSAMENTO

1. Il versamento del tributo per l'anno di riferimento è effettuato previo invio al contribuente di un avviso di pagamento debitamente compilato, nel quale saranno indicati i termini entro cui adempiere.
2. Il versamento deve essere effettuato nella forma riconosciuta dalla vigente normativa in materia.
3. Il versamento non deve essere eseguito quando il tributo annuale totale per tutti gli immobili occupati o detenuti, risulti inferiore a euro 12,00 .
4. Il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
5. Il mancato versamento delle somme entro i termini previsti comporta, oltre ogni altro importo previsto per legge, l'applicazione della sanzione del 30% per omesso, parziale o

tardivo versamento. Il contribuente può altresì ravvedersi autonomamente attraverso l'istituto del ravvedimento operoso di cui all'art. 13 D.Lgs. 471/97.

Articolo 14 DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando i modelli allegati al presente regolamento. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

Articolo 15 ATTIVITA' DI CONTROLLO E ACCERTAMENTO

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, il Comune, può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti.

2. Il Comune può altresì inviare ai contribuenti questionari relativi a dati ovvero a notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; inoltre, l'Ente può richiedere, agli uffici pubblici competenti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, con esenzione di spese e diritti.

3. Il Comune, con delibera di Giunta Comunale, designa un funzionario cui conferire le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta. Tale soggetto sottoscrive le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti e dispone rimborsi.

4. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.

5. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

6. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni

complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo.

7. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono rimosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente nelle forme di legge.

Articolo 16 SANZIONI ED INTERESSI

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di euro 51.

2. Se la dichiarazione è infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta.

3. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da euro 51 a euro 258. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.

4. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per ricorrere alla commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.

5. In caso di ritardo nel versamento la sanzione è quella fissata dall'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

Articolo 17 TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

1. Il Comune istituisce una tariffa giornaliera di smaltimento applicata agli utenti che occupano o detengono temporaneamente locali od aree pubblici. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di anno solare.

2. La misura tariffaria e' determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata del 100 per cento.

2. La denuncia per l'uso temporaneo si intende assolta contestualmente al pagamento del Canone per l'occupazione di spazi ad aree pubbliche (Cosap) ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa. .

Articolo 18 DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto con decorrenza 1° gennaio 2020.
2. Per quanto non espressamente regolamentato si richiama l'applicazione della vigente normativa in materia.